Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Lunedì, 18 dicembre — Numero 295

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 33; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

Parte ufficiale

LEGGI E DECRETI.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1613 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con il ministro del tesoro;

Per poter provvedere ad eccezionali esigenze dell'industria dei monopoli dei tabacchi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli operai delle Manifatture dei tabacchi, assunti in servizio definitivo nelle Manifatture stesse a tutto il 30 settembre 1899, i quali al 31 dicembre 1922 abbiano compiuto i 65 anni di età se uomini, e i 55 se donne, e contino almeno 20 anni di servizio, sono di ufficio collocati a riposo a decorrere dal 1° gennaio 1923.

La liquidazione della loro pensione, anzichè essere effettuata secondo le norme stabilite dall'art. 3 della legge 16 giugno 1904, n. 259, è determinata in base alle disposizioni del seguente art. 2.

Art. 2.

La pensione annua dell'operaio che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1 e che conti 20 anni di servizio, è ragguagliata a 150 volte la mercede media giornaliera dell'ultimo triennio di servizio.

Detto moltiplicatore è aumentato di 4 unità per ogni

anno di servizio oltre i 20 fino ai 25, di 5 unità per ogni anno oltre i 25 fino ai 30, di 7 unità per ogni anno oltre i 30 fino ai 35, di 8 unità per ogni anno oltre i 35 fino ai 40.

La mercede media giornaliera di cui al presente articolo si determina dividendo la somma dei salari corrisposti all'operaio nell'ultimo triennio di servizio, in retribuzione delle prestazioni rese a giornata ed a cottimo nell'orario normale diurno regolamentare, per il numero delle corrispondenti opere effettivamente prestate.

Art. 3.

Agli operai collocati a riposo a termini dell'art. 1, che abbiano raggiunto i 65 anni di età se uomini e i 60 se donne, è concessa una volta tanto una indennità di buona uscita pari a L. 900 agli uomini e a L. 500 alle donne.

Alle operaie collocate a riposo, a termini dello stesso articolo, che abbiano raggiunto i 55 anni di età, ma non i 60, è invece concessa in relazione alla loro età alla data del collocamento a riposo, l'indennità stabilita dalla seguente tabella:

Età anni		Indennità	
Età anni	55	Indennità	L. 2175.
»	56	»	L. 1800.
»	57	»	L. 1450.
»	58	»	L. 1100.
»	59	»	L. 800.

Detta indennità è liquidata agli interessati all'atto del loro collocamento a riposo, con imputazione al capitolo paghe operai.

Art. 4.

Nella determinazione dell'età e del servizio degli operai da collocarsi a riposo d'ufficio a mente dell'art. 1 del presente decreto, sono applicate le disposizioni contenute nell'art. 176 della legge testo unico 21 febbraio 1895, n. 70 sulle pensioni civili e militari.

Art. 5.

Rimane impregiudicato negli operai collocati a riposo a mente dell'art. 1 il diritto di optare per quel diverso trattamento di pensione diretta che, entro un biennio dal loro collocamento a riposo, venisse eventualmente concesso agli operai delle Manifatture dei tabacchi.

Art. 6.

E' fatto divieto all'Amministrazione dei monopoli di assumere nuovo personale per la lavorazione sigari finchè non siasi raggiunto l'equilibrio fra la produzione e la vendita di tale qualità di prodotto.

Art. 7.

Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 1923 e sono applicabili a tutti gli operai delle Manifatture dei tabacchi inscritti in servizio stabile nei ruoli delle Manifatture stesse, sotto le qualifiche: di artieri, operai comuni, operaie, istruttrici, verificatrici e controllatrici, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — TANGORRA

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1620 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Veduto il R. D. 16 novembre 1922, n. 1446;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero dei membri della Commissione consultiva centrale per le nuove Provincie, è portato a ventidue.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO

Il numero 1522 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il decreto-legge 3 giugno 1920, n. 862;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'annesso regolamento per l'applicazione del decreto-legge 3 giugno 1920, n. 862 riguardante le tasse d'ingresso nei monumenti, nei musei, nelle galle-

rie e negli scavi di antichità, regolamento che sarà firmato d'ordine Nostro dai ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — ANILE — PARATORE.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

REGOLAMENTO
per l'applicazione del D. L. 3 giugno 1920, n. 862

Art. 1.

L'entrata negli Istituti di antichità e d'arte elencati nella tabella *A* annessa al presente regolamento si ottiene mediante biglietti a pagamento; tessere di abbonamento e tessere di libero ingresso.

La domenica l'ingresso è gratuito per tutti

Art. 2.

I biglietti d'ingresso sono forniti a ciascun Istituto dalla Direzione generale delle antichità e belle arti, secondo le norme del presente regolamento e sono messi in vendita dai ricevitori della tassa d'ingresso alla porta di ciascun Istituto.

Le tessere di abbonamento sono rilasciate, a norma del presente regolamento, dagli uffici di segreteria degli Istituti elencati nell'annessa tabella *B* e sono anch'esse somministrate agli Istituti medesimi dalla predetta Direzione generale.

Le tessere di libero ingresso e le relative marche sono fornite agli Istituti indicati nella tabella *B* dalla Direzione generale delle antichità e belle arti. Esse sono rilasciate e rinnovate dalla Direzione generale stessa alle persone indicate nel comma *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *i*), *l*), *m*), *n*), *o*), dell'art. 13 e dai capi degli Istituti predetti alle persone indicate nei restanti comma dell'art. 13 e nell'art. 12 del presente regolamento.

Art 3.

I biglietti a pagamento sono costituiti di tre parti distinte, matrice, madre e figlia, in conformità del modello raffigurato nella annessa tabella *C*.

Sono somministrati in volumi legati che ne contengano un determinato numero; i direttori degli Istituti ne accusano ricevuta e affidano la responsabilità della vendita e della riscossione del prezzo all'agente di riscossione della tassa d'ingresso, nominato con apposito decreto Ministeriale.

Art. 4.

Per la vendita dei biglietti di ingresso e la relativa contabilità valgono le norme del regolamento generale approvato con R. D. 11 giugno 1885, n. 3191, serie 3ª.

Art. 5.

I biglietti d'ingresso devono portare il bollo a secco della Direzione generale delle antichità e belle arti impresso prima della distribuzione agli Istituti.

Devono inoltre portare sul proprio rovescio un bollo ad umido, impresso all'atto della vendita, in cui sia indicato il nome dell'Istituto, la data del giorno di vendita e un numero progressivo.

La numerazione progressiva è annuale. Deve essere impressa anche sulla matrice e sulle madre del biglietto, ed ha inizio con la vendita dei biglietti al 1° luglio di ciascun anno.

I biglietti d'ingresso non sono validi che per l'Istituto presso il quale furono acquistati e pel giorno in cui vennero rilasciati

Essi vengono consegnati dal visitatore all'impiegato incaricato di ritirarli, il quale, dopo averli perforati con punzone, rilascia al visitatore lo scontrino figlia e depone lo scontrino madre in un cassetta bucata della quale tiene la chiave l'agente di cui all'art. 3

Questi ritira seralmente i biglietti contenuti nella cassetta per confrontarli con l'incasso ottenutosi e con le corrispondenti matrici, il ritiro dei biglietti può essere eseguito meno frequentemente, ma non oltre ogni settimana, se ciò è richiesto dalle condizioni speciali e dalla lontananza di qualche luogo di scavo o monumento.

Dei biglietti ritirati dalla cassetta vien dato conto al capo dell'Istituto che, dopo la verifica, li fa bruciare.

Art. 6.

Le tessere di abbonamento conformi al modello raffigurato nell'annessa tabella *C*, sono valevoli per l'ingresso in tutti gli Istituti governativi. Esse sono mensili, trimestrali, semestrali e annuali. Sono strettamente personali e recano la firma del titolare e la sua fotografia, annullata con bollo dell'Istituto che le rilascia, ad eccezione di quelle mensili per le quali non è richiesta la fotografia.

Art. 7

I funzionari ai quali è affidata la responsabilità della vendita delle tessere di abbonamento e delle marche da bollo da L. 10 di cui all'art. 11, devono render conto della loro gestione con le norme stesse stabilite per i biglietti d'ingresso dal regolamento generale approvato con il R. decreto 11 giugno 1885, n. 3191 serie III. I direttori degli Istituti autorizzati al rilascio delle tessere di libero ingresso dovranno presentare annualmente alla Direzione generale per le antichità e belle arti un rendiconto dimostrante l'uso fatto delle marche gratuite.

Le tessere di abbonamento sono fornite agli Istituti con le modalità stabilite dal regolamento medesimo, legate in volumi di un determinato numero di esse. Sono costituite da due parti: matrice e figlia, le matrici di ogni volume devono essere unite al conto normale, di cui al regolamento generale suddetto.

Art. 8.

La Direzione generale delle antichità e belle arti può affidare la vendita delle tessere di abbonamento, mediante regolare contratto, all'Ente nazionale delle industrie turistiche assegnando al medesimo una percentuale non superiore al 5 0[0 sulle somme incassate.

L'Ente predetto avrà facoltà di affidare ad altri la vendita delle tessere sotto sua responsabilità. Le condizioni per la resa dei conti da parte del predetto Ente saranno determinate nel relativo contratto, in conformità delle leggi vigenti.

Nel contratto verrà stabilito che sulle tessere di abbonamento che saranno vendute dall'Ente nazionale per le industrie turistiche e dai suoi incaricati non sarà indicata la decorrenza della validità. I titolari di tali tessere dovranno esibirle all'ufficio di segreteria del primo Istituto che intendono visitare, il quale munirà la tessera del proprio bollo e segnerà sulla medesima, come data d'inizio della validità, il giorno della presentazione di essa.

Art. 9.

All'ingresso di ogni Istituto il titolare della tessera di abbonamento o di libero ingresso deve presentarla all'impiegato incaricato della vendita dei biglietti, il quale gli rilascia un biglietto d'ingresso gratuito del quale si farà l'uso prescritto all'art. 5.

All'atto del rilascio di detto biglietto, il titolare della tessera deve apporre la propria firma su un apposito registro, sul quale sarà anche indicato il giorno in cui ha luogo la visita.

Saranno tenuti due distinti registri per i titolari delle tessere di abbonamento e per quelli delle tessere di libero ingresso.

Art. 10.

Le tessere di libero ingresso recano la fotografia e la firma del titolare. La fotografia deve portare impresso il bollo dell'ufficio che rilascia la tessera.

Tali tessere sono valide per l'anno finanziario durante il quale vengono rilasciate e possono essere rinnovate di anno in anno.

All'atto della consegna le tessere vengono munite di una delle due marche di cui all'articolo seguente, annullate con bollo ad umido ad inchiostro oleoso. La validità della tessera viene successivamente prorogata di anno in anno dalla stessa autorità che l'ha rilasciata mediante applicazione della marca relativa a ciascun anno finanziario, annullata del modo predetto.

Art. 11.

È instituita per la riscossione della tassa annua di L. 10 di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 3 giugno 1920, n. 862, una marca da bollo conforme al modello raffigurato all'annessa tabella *C*.

Le marche suddette, verranno fornite alla Direzione generale per le antichità e belle arti dall'Officina carte valori di Torino e saranno dalla Direzione generale predetta somministrate agli Istituti elencati nella tabella *B*.

L'introito della vendita delle suddette marche sarà imputato al capitolo del bilancio delle entrate che corrisponderà in ciascun esercizio al cap. 98 del bilancio dell'entrata per l'esercizio 1920-921.

È istituita per la validità delle tessere esenti dal pagamento della tassa annua di L. 10 una marca gratuita conforme al modello raffigurato nell'annessa tabella *C*.

Art. 12.

Possono ottenere la tessera di libero ingresso mediante pagamento della tassa annua di L. 10:

a) gli artisti italiani e stranieri:

b) i professori di Università e di Istituti di studi superiori del Regno, esclusi quelli indicati nell'articolo seguente: gli insegnanti di scuole medie governative o pareggiate, purchè effettivamente esercitino l'insegnamento; i provveditori agli studi, i capi d'istituto governativi d'istruzione e di educazione e gli ispettori per le scuole medie e normali;

c) i direttori dei musei, delle gallerie e degli Istituti artistici stranieri;

d) i direttori, gli insegnanti e gli studenti delle scuole od accademie straniere con sede in Italia per l'insegnamento e il perfezionamento negli studi artistici, storico-artistici ed archeologici e quelli di scuole pubbliche straniere per le discipline archeologiche, storiche, filosofiche, letterarie ed artistiche purchè rispettivamente esercitino l'insegnamento o siano iscritti ai corsi;

e) gli studiosi di archeologia e di storia dell'arte ed i cultori di critica artistica italiani e stranieri;

f) i presidenti, i presidenti di sezione ed i consiglieri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti ed i direttori generali delle Amministrazioni centrali dello Stato;

g) i prefetti del Regno;

h) gl'ingegneri del Genio civile;

i) coloro che per professione abituale attendono alla copia delle opere d'arte raccolte negli Istituti governativi;

l) i dirigenti industrie affini alle arti plastiche e figurative.

Art. 13.

Possono ottenere la tessera di libero ingresso con esenzione dal pagamento della tassa annua di L. 10:

a) i senatori e i deputati;

b) i membri in carica o cessati del Consiglio superiore di antichità e belle arti e della Commissione permanente per le arti musicale e drammatica; i RR. ispettori onorari dei monumenti e degli scavi ed i membri delle Commissioni conservatrici dei monumenti;

c) i professori di Università o di Istituti superiori, che insegnino discipline artistiche o storico-artistiche:

d) i funzionari dell'Amministrazione centrale dell'istruzione pubblica e quelli dell'Amministrazione provinciale di belle arti; i direttori delle biblioteche governative, i direttori, i professori, i bibliotecari dei RR. Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica e degli Istituti e scuole artistiche industriali;

e) il presidente e i consiglieri dell'Istituto nazionale di archeologia e storia dell'arte;

f) gli alunni del pensionato artistico nazionale;

g) gli alunni di Istituti italiani d'istruzione archeologica, storica ed artistica e gli alunni di Università e di scuole o di Istituti superiori nazionali per le lettere, la filosofia, l'ingegneria e l'architettura:

h) gli assessori alle belle arti dei Comuni, i funzionari direttivi tecnici addetti ad uffici od Istituti d'antichità e d'arte dipendenti dalle Provincie, dai Comuni o da altri enti riconosciuti i quali diano reciprocità di trattamento a favore di coloro che sono indicati nei comma *a*), *b*), *d*), *f*) del presente articolo;

i) gli ambasciatori, i ministri plenipotenziari ed i consoli generali di Stati esteri accreditati presso Sua Maestà il Re di Italia.

l) il direttore dell'officina carte valori di Torino e il direttore della R. zecca di Roma;

m) il direttore generale dell'Ente nazionale per le industrie turistiche e cinque impiegati dell'Ente designati dalla Presidenza;

n) il direttore generale del Touring Club italiano e cinque impiegati della Direzione da lui designati;

o) i mutilati e gli invalidi di guerra;

p) gli operai ed artigiani addetti ad industrie affini alle arti plastiche e figurative.

Art. 14.

I funzionari amministrativi della Direzione generale per le antichità e belle arti e i funzionari tecnici o investiti di funzioni tecniche preposti all'Amministrazione di Stato dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, sono muniti di tessera generale permanente d'ingresso gratuito nei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, rilasciata dalla Direzione generale delle antichità e belle arti.

La tessera permanente deve essere immediatamente restituita alla Direzione generale predetta quando il funzionario che la detenga cessi per qualsiasi ragione, di prestar servizio effettivo presso la Direzione generale o nell'Amministrazione provinciale suddetta.

Art. 15.

Coloro che a norma degli articoli 12 e 13 richiedano la tessera di libero ingresso negli Istituti di antichità o d'arte devono rivolgere, a termini dell'ultimo comma dell'art. 2 all'ufficio competente, una domanda su carta bollata da L. 2 unendovi i documenti prescritti dall'articolo seguente ed il proprio ritratto fotografico non montato su cartoncino, ed avente dimensioni di cm. 5×5.

Coloro che non hanno diritto all'esenzione dal pagamento della tassa annua di lire dieci, devono, contemporaneamente, versare l'importo della speciale marca da bollo da L. 10 o in contanti o per mezzo di assegno bancario o di vaglia postale di L. 10 netto.

Per ottenere, di anno in anno, la rinnovazione delle tessere scadute i titolari devono farne domanda su carta da bollo da L. 2 alla stessa autorità che rilasciò la tessera, allegandovi la tessera scaduta e i documenti da cui risulti il perdurare delle condizioni per cui la tessera fu concessa e versando, se la tessera non è esente da tassa, l'importo della speciale marca da bollo nel modo predetto

Art. 16.

Le domande di cui all'articolo precedente devono essere corredate dai documenti indicati nei seguenti comma, a seconda delle categorie cui appartengono i richiedenti.

a) per gli artisti, salvo che siano noti per merito eminente, di un documento da cui risulti che essi abbiano seguiti i corsi d'una accademia o di un Istituto di belle arti conseguendo il relativo diploma accademico e che abbiano esposto qualche loro opera in pubbliche esposizioni nazionali ed estere;

b) per i professori di Università o di Istituti di studi superiori nazionali, per i direttori delle biblioteche governative, per gli insegnanti di scuole secondarie governative o pareggiate del Regno, per i direttori degli Istituti governativi di educazione e di istruzione o per gli ispettori per le scuole medie e normali, di un documento comprovante tale qualità e l'effettivo esercizio dell'insegnamento o dell'ufficio.

c) per i direttori dei musei, gallerie ed Istituti artistici stranieri di un documento comprovante la loro qualità rilasciata da una data anteriore di non oltre tre mesi alla data dalla domanda, da una pubblica Amministrazione dello Stato in cui essi ricoprono l'ufficio;

d) per i direttori, gli insegnanti e gli studenti di scuole pubbliche straniere per le discipline archeologiche, storiche, filosofiche, letterarie ed artistiche, di un documento rilasciato dalla competente Amministrazione da cui risulti la loro qualità e l'effettivo esercizio dell'insegnamento o l'iscrizione alle rispettive scuole per l'anno in corso;

e) per gli studiosi di archeologia e di storia dell'arte e per i cultori di critica artistica, salvo che siano noti per merito eminente; di una copia delle più importanti pubblicazioni da essi fatte sulle quali giudicherà l'ufficio competente, salvo ricorso del richiedente al Sottosegretariato alle belle arti. Non sarà considerato come titolo valido a dimostrare la qualità di studioso di archeologia o di storia dell'arte o di cultore di critica artistica l'appartenere come membro o come socio ad Accademie, Collegi, Circoli artistici e simili;

f) per coloro che per professione abituale attendono alla copia delle opere d'arte, di un certificato dell'Istituto presso cui hanno compiuti taluni lavori, quando la tessera non sia richiesta all'Istituto medesimo.

g) per gli assessori delle belle arti e per i funzionari direttivi e tecnici di uffici od Istituti di antichità e d'arte dipendenti dalle Provincie, dai Comuni o da altri Enti riconosciuti, di un documento ufficiale dell'Ente a cui appartengono che attesti la loro qualità e che sia di data anteriore di non oltre un mese alla data della domanda, e di un documento che dimostri il verificarsi della condizione della reciprocità di cui al comma h) dell'art. 13;

h) per gli alunni delle scuole indicate nel comma g) dell'art. 13 di un documento ufficiale da cui risulti la loro iscrizione alle scuole stesse nell'anno in cui la tessera viene domandata;

i) per gli insegnanti ed i pensionati di scuole o Accademie artistiche od archeologiche straniere con sede in Italia, di una dichiarazione del capo dell'Istituto;

l) per i mutilati e per gl'invalidi di guerra di una dichiarazione dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, attestante la loro qualità di invalidi o mutilati a norma della legge 25 marzo 1917, n. 481;

m) per gli esercenti industrie affini alle arti plastiche e figurative, di un certificato attestante l'esercizio dell'industria, rilasciato dalla competente Camera di commercio in data anteriore di non oltre un mese alla data della domanda. Per gli operai ed artigiani addetti alle industrie stesse di un attestato comprovante tale qualità, rilasciato dal direttore di un Istituto di belle arti o di una scuola di arte industriale.

Tutti i documenti rilasciati da una autorità di uno Stato estero devono essere vidimati dal rappresentante diplomatico o da uno dei consoli di quello Stato presso S. M. il Re d'Italia, o da uno dei consoli italiani presso lo Stato medesimo.

Tutti i documenti che non siano titoli di studio originali e tutte le pubblicazioni non saranno restituite.

Art. 17.

Le guide, che essendo fornite del permesso di esercizio rilasciato dalla competente autorità di pubblica sicurezza, abbiano conseguito in seguito ad esame sostenuto dinanzi ad una Commissione governativa, la patente comprovante la loro adeguata conoscenza storica, archeologica ed artistica delle antichità e degli oggetti d'arte dei vari monumenti, o Istituti della Città ove esercitano la loro professione, possono ottenere una tessera conforme al modello raffigurato nell'annessa tabella C valevole per il libero ingresso negli Istituti per i quali esse furono riconosciute idonee.

Per ottenere tali tessere le guide devono presentare a quello fra i soprintendenti della città in cui esse risiedono che sarà con decreto Ministeriale incaricato del rilascio di tali tessere, una domanda in carta bollata da lire due corredata da tutti i documenti attestanti nel richiedente la esistenza dei requisiti prescritti dal precedente comma. Devono contemporaneamente versare l'importo della marca da bollo di cui all'art. 11, nel modo indicato nell'art. 15.

La tessera è valida per l'anno finanziario nel quale viene rilasciata, purchè sia valida per lo stesso tempo la patente d'esercizio della P. S., ma può essere rinnovata di anno in anno mediante applicazione della marca da bollo relativa.

Per ottenere la rinnovazione le guide devono rivolgere al soprintendente competente domanda in carta da bollo da L. 2, versando contemporaneamente l'importo della tassa di L. 10 nel modo predetto.

Alle guide cui fu rilasciata la tessera di cui al presente articolo, non potrà essere concessa in nessun caso la tessera di libero ingresso di cui all'art. 10.

Art. 18.

Hanno diritto all'ingresso gratuito nei monumenti, nei musei nelle gallerie e negli scavi di antichità:

a) i sottufficiali, i caporali e soldati dell'esercito di terra e di mare che si presentino in divisa;

b) gli alunni delle scuole e degli Istituti di educazione e di istruzione, che si presentino accompagnati dai loro insegnanti previi accordi tra il direttore della scuola e il direttore del monumento, museo, galleria o scavo, oggetto della visita.

Art 19.

I direttori degli istituti di antichità e d'arte possono concedere, di volta in volta, a coloro che partecipano a congressi ed a riunioni aventi scopi scientifici, artistici, culturali, l'ingresso a tariffa ridotta o gratuita nell'istituto da essi diretto.

In seguito a tale concessione, i congressisti e i partecipanti alla riunione, presentandosi in comitiva a ciascuno degli istituti predetti, otterranno, dietro esibizione della tessera del congresso o della riunione, un biglietto d'ingresso individuale a prezzo ridotto del 50 % oppure gratuito.

Inoltre i direttori possono in casi eccezionali, concedere permessi provvisori individuali di libero ingresso valevoli per i soli istituti della città e per non oltre un mese.

Art. 20.

I prezzi di biglietti d'ingresso sono indicati nella tabella A annessa al presente regolamento.

Nella tabella D sono fissati i prezzi delle tessere di abbonamento ed i colori che distingono fra loro i biglietti d'ingresso a seconda del prezzo.

Art. 21.

Il presente regolamento ha effetto dal 1° luglio 1922.

Sono abrogati il regolamento approvato con R. decreto 13 aprile 1902, n. 138, ed ogni altra disposizione contraria al presente regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica
ANILE.
Il ministro del tesoro
PARATORE.

Tabella A.

PROSPETTO dei prezzi dei biglietti di ingresso ai musei, gallerie, scavi e monumenti.

N. d'ord.	SEDE	ISTITUTO	Tassa	
			Adulti	Ragazzi
1	Ancona	Museo archeologico . . . . L.	2	1
2	Bologna	Pinacoteca . . . . »	2	1
3	Ercolano	Scavi . . . . »	4	1
4	Firenze	Affresco del Perugino . . . . »	1	1
5	Id.	Cappelle Medicee . . . . »	2	1
6	Id.	Cenacolo Andrea del Sarto . . . . »	1	1
7	Id.	Cenacolo del Foligno . . . . »	1	1
8	Id.	Cenacolo del Ghirlandaio . . . . »	1	1
9	Id.	Cenacolo del Castagno . . . . »	1	1
10	Id.	Chiostro dello Scalzo . . . . »	1	1
11	Id.	Galleria antica e moderna . . . . »	2	1
12	Id.	Galleria Palatina . . . . »	2	1
13	Id.	Galleria degli Uffizi . . . . »	2	1
14	Id.	Galleria degli Uffizi (ascensore) . . . . »	0 50	0 50
15	Id.	Museo archeologico e Galleria arazzi . . . . . . »	2	1
16	Id.	Museo Nazionale . . . . »	2	1
17	Id.	Museo S. Marco . . . . »	2	1
18	Mantova	Palazzo Ducale . . . . »	2	1
19	Milano	Cenacolo Vinciano . . . . »	2	1
20	Id.	Pinacoteca di Brera . . . . »	2	1
21	Modena	Galleria Estense . . . . »	2	1
22	Monreale	Chiostro di S. Maria Nuova . . . . »	2	1
23	Napoli	Museo Nazionale . . . . »	2	1
24	Id.	Museo di S. Martino . . . . »	2	1
25	Id.	Grotta di Sciano . . . . »	2	1
26	Ostia	Scavi . . . . »	4	2
26 bis	Id.	Tassa d'ingresso per ogni vettura . . . . »	5	—
27	Palermo	Chiesa dell'Ammiraglio . . . . »	2	1
28	Id.	Museo Nazionale . . . . »	2	1
29	Id.	Chiostro di S. Giovanni Eremiti . . . . »	2	1
30	Parma	Museo di antichità . . . . »	2	1
31	Id.	Pinacoteca . . . . »	2	1
32	Pavia	Certosa . . . . »	2 60	1 30
33	Perugia	Ipogeo dei Volumi . . . . »	2	1
34	Id.	Pinacoteca . . . . »	2	1
35	Pesto	Tempii . . . . »	2	1
36	Pompei	Scavi . . . . »	5	2 50
37	Id.	Anfiteatro . . . . »	1	0 50
38	Pozzuoli	Anfiteatro Puteomano . . . . »	2	1
39	Id.	Tempio di Serapide . . . . »	2	1
40	Roma	Anfiteatro Flavio . . . . »	1	0 50
41	Id.	Castel S. Angelo . . . . »	2	1

N. d'ord.	SEDE	ISTITUTO	Tassa	
			Adulti	Ragazzi
42	Roma	Foro Romano e Palatino . . . . L.	4	2
43	Id.	Galleria Arte antica e Gabinetto stampe . . . . »	2	1
44	Id.	Galleria arte moderna . . . . »	2	1
45	Id.	Museo e Galleria Borghese . . . . »	2	1
46	Id.	Museo di Palazzo Venezia . . . . »	2 50	1
47	Id.	Museo Nazionale Romano . . . . »	2	1
48	Id.	Museo Preistorico etnografico . . . . »	2	1
49	Id.	Museo di Villa Giulia . . . . »	2	1
50	Id.	Terme di Caracalla . . . . »	2	1
51	S. Maria Capua Vetere	Anfiteatro Campano . . . . »	2	1
52	Siracusa	Museo archeologico . . . . »	2	1
53	Taranto	Museo archeologico . . . . »	2	1
54	Tivoli	Villa Adriana . . . . »	2	1
55	Torino	Museo di antichità »	2	1
56	Id.	Pinacoteca . . . . »	2	1
57	Urbino	Galleria delle Marche . . . . »	2	1
58	Venezia	RR. Gallerie . . . . »	2	1
59	Id.	Palazzo Ducale . . . . »	4	2
60	Id.	Museo archeologico . . . . »	2	1

Tabella B.

Istituti che rilasciano tessere di abbonamento e di libero ingresso

Ancona — Museo archeologico
Bologna — Pinacoteca.
Firenze — Galleria degli uffizi.
Firenze — Museo nazionale.
Firenze — Museo archeologico.
Milano — Pinacoteca di Brera.
Milano — Soprintendenza ai monumenti.
Modena — Galleria estense
Napoli — Museo nazionale.
Palermo — Museo nazionale.
Parma — Museo di antichità.
Parma — Pinacoteca.
Roma — Foro Romano e Palatino.
Roma — Galleria d'arte moderna.
Roma — Galleria Borghese.
Roma — Museo nazionale romano.
Roma — Soprintendenza alle gallerie
Siracusa — Museo archeologico.
Torino — Museo di antichità.
Torino — Pinacoteca.
Urbino — Galleria nazionale delle Marche.
Venezia — RR. Gallerie.
Venezia — Palazzo Ducale.

Tabella C.

(La tabella *C*, la quale contiene modelli di biglietti d'ingresso e di tessere permanenti, verrà pubblicata nella sola raccolta ufficiale)

Tabella D.

Colore dei biglietti d'ingresso.

Biglietto da L. 0,50, colore bleu.
Id. da L. 1,00, colore verde.
Id. da L. 1,50, colore violetto.
Id. da L. 2,00, colore bistro.
Id. da L. 2,50, colore celeste.
Id. da L. 2,60, colore arancione.
Id. da L. 4,00, colore lacca rosa.
Id. da L. 5,00, colore carminio.
Id. gratuito, colore nero

Prezzo delle tessere di abbonamento.

Tessera mensile L. 45.
Id. trimestrale L. 90.
Id. semestrale L. 130.
Id. annuale L. 200.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica
ANILE.
Il ministro del tesoro
PARATORE.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro a S. M. il Re, in udienza del 15 novembre 1922, sul decreto che autorizza un prelevamento di L. 1.120.000 occorrenti a vari Ministeri.

SIRE!

Il Consiglio dei ministri, valendosi della facoltà consentita dall'art. 38 della vigente legge per la contabilità generale dello Stato,

ha deliberato, in considerazione della urgenza, di attingere al fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro, la somma di lire 1.120.000, per aumentare di lire 1.000.000 il fondo disponibile nel bilancio del Ministero delle finanze per acquisto di materiale, strumenti ed altre spese inerenti al servizio dell'imposta di fabbricazione degli spiriti, e per inscrivere apposito fondo di lire 120.000 nel bilancio del Ministero degli affari esteri per le spese della Delegazione italiana alla Conferenza di Losanna.

Lo schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra provvede a dare effetto a detta prelevazione.

Il numero 1604 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 20,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923 in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 9,721,500, rimane disponibile la somma di L. 10,278,500;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 126 dello stato di provisione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923, è autorizzata una 13ª prelevazione nella somma di lire un milione centoventimila (L. 1.120.000) da assegnarsi ripartitamente ai seguenti capitoli dei Ministeri infraindicati per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero delle finanze

Cap. n. 149. Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi e per l'adulterazione degli spiriti adoperati nelle industrie, ecc. . . . . 1.000.000 —

Ministero degli affari esteri.

Cap. n. 54-*quinques*. Spese per la Delegazione italiana alla Conferenza di Losanna . . . . 120.000 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TANGORRA

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1566. Regio decreto 12 novembre 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'asilo infantile di Cinaglio viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1570. Regio decreto 16 novembre 1922, col quale, su proposta del ministro della guerra, la Casa Umberto I per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali in Turate è autorizzata ad accettare il legato di L. 10.000 disposto a suo favore dall'ing. Sigismondo Ghilardi.

N. 1576. Regio decreto 12 novembre 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la Casa dei bambini Trento e Trieste in Montesantangelo, viene eretta in Ente morale sotto amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto.

N. 1578. Regio decreto 23 novembre 1922, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, si sopprime il Collegio di probiviri per l'industria dello zolfo, con sede in Girgenti, e si estende la giurisdizione del Collegio per la stessa industria con sede in Favara al territorio dei comuni di: Girgenti, Cattolica, Montallegro, Porto Empedocle, Siculiana a S. Angelo.

N. 1587. Regio decreto 26 novembre 1922, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, l'Istituto autonomo per le case popolari di Terni viene eretto in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1588. Regio decreto 16 novembre 1922, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, l'Istituto autonomo per le case popolari del comune di Figline Valdarno viene eretto in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli atti riguardanti il sequestro imposto sui beni del suddito austriaco dott. Seybert Vittorio, in provincia di Padova e Rovigo; beni devoluti al Demanio dello Stato per le disposizioni contenute nel R. D. 10 aprile 1921, n. 470;

Considerato che nei riguardi del cennato dott. Seybert concorrono speciali circostanze;

Che, pertanto, è il caso di fare uso, in suo favore, della facoltà consentita dall'art. 4 del R. D. 10 aprile 1921, n. 470;

Sentito il parere del Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace;

Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio, di concerto con i ministri degli affari esteri e del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la restituzione, senza corrispettivo, a favore del suddito austriaco dott. Vittorio Seybert, delle sue proprietà, in provincia di Padova e di Rovigo, già devolute al Demanio dello Stato in virtù del R. D. 10 aprile 1921, n. 470.

Art. 2.

Non è devoluto alcun rendiconto, da parte dello Stato, per l'amministrazione finora tenuta dei detti beni che saranno restituiti nello stato in cui attualmente si trovano e quindi anche con l'eventuale vincolo dei contratti esistenti.

Il Nostro ministro per l'industria ed il commercio è incaricato di provvedere alla esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 17 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — TEOFILO ROSSI — SCHANZER — PARATORE.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduti i Regi decreti 16 novembre 1922, n. 1446, e 14 dicembre 1922, n. 1620, relativi alle Commissioni consultive per la sistemazione amministrativa dei territori annessi al Regno;
Veduti i propri decreti 3 e 7 corrente;

DECRETA:

Sono accettate le dimissioni da membro della Commissione consultiva centrale per la sistemazione amministrativa dei territori annessi, presentate dall'on. dott. Antonio Pogatschnig, deputato al Parlamento, e per completarne il numero dei componenti, sono chiamati a far parte della Commissione anzidetta:
1° l'on. Luigi Bilucaglia, deputato al Parlamento
2° l'on. Innocente Chersich, senatore del Regno
3° il sig. Italo Helland, di Gorizia.

Roma, 14 dicembre 1922.

Per il presidente
del Consiglio dei ministri
G. ACERBO.

COMMISSIONE
PER I DANNI MARITTIMI DI GUERRA

Il presidente della Commissione per i danni marittimi di guerra.

Visto l'art. 11 del regolamento interno della Commissione delle prede approvato nella seduta del 26 giugno 1915;
Vista la deliberazione presa dalla Commissione per i danni marittimi nell'udienza di ieri;
Udito il commissario del Governo;
Dichiara chiusa l'istruttoria nel procedimento concernente il giudizio per la legittimazione della cattura dei natanti e macchine reclamati dall'impresa Adriatica dei lavori portuali di Trieste e dà incarico alla segreteria di provvedere alle notifiche e pubblicazioni prescritte.

Roma, 12 dicembre 1922.

Il presidente
BISCARO

Il segretario
LAMBUSIER.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Biblioteca

DIFFIDA

Si avvertono tutti coloro che possono avervi interesse e specialmente le Direzioni dei giornali, riviste ed opere periodiche del Regno, che il Ministero dei lavori pubblici non assume alcun impegno per l'invio di qualsiasi pubblicazione fatta senza speciale ordinazione, e non si crede in obbligo di respingere gli esemplari e numeri che gli potranno per avventura essere indirizzati, e molto meno di pagare il relativo prezzo di vendita e di abbonamento.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 15 dicembre 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	144 51	Dinari	—
Londra	92 03	Corone jugoslave	—
Svizzera	376 68	Belgio	133 25
Spagna	308 —	Olanda	7 90
Berlino	0 27	Pesos oro	17 50
Vienna	0 03	Pesos carta	7 50
Praga	60 35	New York	19 78

Oro . . 381 66

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	77 70	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86 88	—

Corso medio dei cambi

del giorno 16 dicembre 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	147 89	Dinari	—
Londra	91 398	Corone jugoslave	—
Svizzera	375 —	Belgio	134 50
Spagna	311 —	Olanda	—
Berlino	0 319	Pesos oro	—
Vienna	0 03	Pesos carta	—
Praga	59 50	New York	19 68

Oro 379 73

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 °/₀ netto (1906)	77 71	—
3.55 °/₀ netto (1902)	—	—
3 °/₀ lordo	—	—
5 °/₀ netto	85 90	—

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

Arma di artiglieria.

(Ruolo combattente).

Tenenti.

Con R. decreto del 23 ottobre 1922:

Clavarino nobile dei marchesi e patrizio genovese Amedeo, tenente, in aspettativa dal 16 ottobre 1921 per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 16 ottobre 1922, richiamato in servizio effettivo dal 17 successivo con decorrenza assegni dal 1° novembre 1922.

Con R. decreto del 10 novembre 1922:

Clavarino nobile dei marchesi e patrizio genovese Amedeo, tenente, collocato a sua domanda in aspettativa dal 16 ottobre 1922 per motivi speciali.

Arma del genio.

Colonnelli.

Con R. decreto del 16 novembre 1922:

Caffo cav. Aventino, colonnello, cessa di essere a disposizione ed è nominato direttore genio Napoli dal 2 novembre 1922.

Tenenti colonnelli.

Bellusci cav. Arturo, tenente colonnello, in aspettativa dal 16 novembre 1921 per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 16 novembre 1922, richiamato in servizio effettivo dal 17 stesso mese con decorrenza assegni dal 1° dicembre 1922.

Munari cav. Emilio, tenente colonnello, in aspettativa dal 7 marzo 1921 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio. L'aspettativa anzidetta è commutata per infermità temporanee provenienti da cause di servizio

I seguenti tenenti colonnelli in aspettativa dal 1° novembre 1921 per motivi speciali, sono trasferiti in aspettativa per riduzione di quadri dal 1° novembre 1922, richiamati in servizio effettivo dal 2 settembre successivo con decorrenza assegni dal 16 stesso mese:
Lussiana cav. Augusto.
Tassinari cav. Giovanni

Con R. decreto del 19 novembre 1922:

Rodolfo Masera cav. Pompeo, tenente colonnello in aspettativa dal 6 maggio 1921 per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 6 novembre 1922, richiamato in servizio effettivo dal 7 successivo con decorrenza assegni dal 16 stesso mese, con riserva di anzianità assoluta e relativa.

Capitani.

Con R. decreto del 16 novembre 1922:

Lamaro Antonio, capitano in aspettativa dal 1° novembre 1921 per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 1° novembre 1922, richiamato in servizio effettivo dal 2 successivo con decorrenza assegni dal 16 dello stesso mese.

Con R. decreto del 19 novembre 1922:

Imondi Gennaro, capitano, in aspettativa dal 2 dicembre 1921 per motivi speciali. L'aspettativa anzidetta è prorogata dal 22 dicembre 1922.

Tenenti.

Con R. decreto del 16 novembre 1922:

D'Ambrosio Arcangelo, tenente, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dall'11 maggio 1922, con decorrenza assegni dal 16 stesso mese.

Con R. decreto del 19 novembre 1922:

Fascio Modesto, tenente, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 9 ottobre 1922, che lo collocava in aspettativa per motivi speciali.

CORPO SANITARIO MILITARE.

Ufficiali medici.

Capitani.

Con R. decreto del 17 ottobre 1922:

Scalfati Alberto, capitano medico, a disposizione Ministero colonie per incarico civile in Somalia, cessa di essere a disposizione Ministero colonie dal 10 ottobre 1922.

Tenenti.

Con R. decreto del 29 settembre 1922:

Boidi Teresio, tenente medico, a disposizione Ministero colonie per incarico civile in Somalia, cessa di essere a disposizione del Ministero colonie dal 13 settembre 1922.

CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE.

Ufficiali commissari

Colonnelli.

Con R. decreto del 29 ottobre 1922:

Alfaro cav. Ferdinando, colonnello commissario, in aspettativa dal 1° novembre 1921 per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 1° ottobre 1922, a sua domanda, e richiamato in servizio effettivo dal 2 ottobre 1922 con decorrenza assegni dal 16 stesso mese

Maggiori.

Con R. decreto del 16 novembre 1922:

Barro cav. Matteo, maggiore commissario, in aspettativa dal 16 agosto 1920 per motivi speciali (ora in posizione ausiliaria speciale), trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 16 agosto 1922 e richiamato in servizio effettivo dal 17 agosto 1922 con decorrenza assegni dal 1° settembre 1922.

Gerardis cav. Noè, maggiore commissario, in aspettativa dal 1° novembre 1921 per motivi speciali (ora in posizione ausiliaria speciale), trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 1° novembre 1922 e richiamato in servizio effettivo dal 2 novembre 1922 con decorrenza assegni dal 16 stesso mese.

Capitani

Con R. decreto del 23 ottobre 1922:

Parisio Domenico, capitano commissario, in aspettativa per infermità non provenienti da cause di servizio dal 10 gennaio 1920, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 10 agosto 1922.

CORPO DI AMMINISTRAZIONE.

Maggiori.

Con R. decreto del 16 novembre 1922.

Dau Pompeo, maggiore amministrazione, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 26 settembre 1922.

Primi capitani.

Ragusa Ettore, capitano amministrazione, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 25 settembre 1922.

Pisoni Luigi, capitano amministrazione, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 21 giugno 1922, l'aspettativa anzidetta è prorogata dalla scadenza.

Capitani.

Messere Modesto, capitano amministrazione, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dall'8 ottobre 1922

UFFICIALI IN CONGEDO.

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Arma di fanteria.

Colonnelli.

Con R. decreto del 29 ottobre 1922:

Ilari Antonino, colonnello, la decorrenza degli assegni spettantigli nel grado attuale è stabilita al 1° giugno 1918.

MINISTERO DEL TESORO

Elenco n. 16. **2ª Pubblicazione.**

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5 essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3.50 0/0	1894	105 —	Merlo Claudio-Francesco-Mario di Maurizio, domic. a S. Giorgio Canavese; con usufrutto a Merlo *Maurizio* fu Maurizio	
»	2612	140 —		
»	3368	105 —		
»	3828	105 —		
»	4342	105 —		
»	2611	17 50		
»	1895	15 —	Merlo Lucia di Maurizio, ved. di Carlham Francesco, domic. come sopra; con usufrutto come sopra	Intestata come contro; con usufrutto a Merlo *André-Maurice* (Andrea-Maurizio) fu Maurizio
»	3366	14 —		
»	3829	14 —		
»	4343	14 —		
»	3831	14 —	Merlo Elisa-Rosa-Maria di Maurizio, moglie di Merlo Giacomo, domic. come sopra, con usufrutto come sopra	
»	4945	14 —		
Cons. 5 0/0	246167	3165 —	Fazi *Marietta* e Tullio *fu* Francesco, minori, sotto la patria potestà della madre Valenti Anita di Achille *ved.* Fazi, domic a Livorno; con usufrutto vitalizio a Valenti Anita di Achille, ved. di Fazi Francesco, domic. a Livorno	Fazi *Marcella* e Tullio *di* Francesco, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a *Foligno (Perugia)*; con usufrutto vitalizio e Valenti Anita di Achille, *moglie* di Fazi Francesco, domiciliata a Livorno
Cons 50 0/0	753777	700 —	Avigdor Federico, Mario, Riccardo, Ottavio e Giacomo fu Tranquillo, domiciliato a Torino; con usufrutto a Todros *Consolina* fu Raffaelo ved. di Avigdor Tranquillo, domic. a Torino	Avigdor Federico ecc., con usufrutto a Todros *Nina* fu Raffele, vedova Avigdor ecc.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 25 novembre 1922.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 17). 2ª pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Cons. 5 0[0	232487	500 —	*Maccio Giuseppe* fu Raimondo, dom.to a New-York	*Tirimbò Antonio* fu Andrea, dom.to a Castelforte (Caserta)
»	79789	50 —	*Rossaro* Giambattista fu Francesco, dom.to a Castellammare di Stabia (Napoli)	*Rossano* Giambattista, ecc. come contro
3,50 0[0	789785	315 —	Bianchi *Catterina* fu Paolo, moglie di Savio *Carlo*, dom.ta a Novi Ligure (Alessandria). Vincolata	Bianchi Maria-Maddalena-Caterina-Emilia fu Paolo, moglie di Savio *Luigi-Carlo* ecc. come contro
Cons. 5 0[0	263474	50 —	Maglio Federico fu Carlo, dom.to a Biella (Novara). Vincolata	Maglio *Filiberto* fu Carlo ecc. come contro
3,50 0[	374342	56 —	Soggetti *Rosalia* fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Gandola Maria di Giovanni, dom.ta a Gravedona (Como)	Soggetti *Giuditta-Antonia-Rosalia* fu Giovanni, minore, ecc., come contro
Cons. 5 0[0	040706	170 —	Genini *Giuseppe* fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre Rolandi Teresa fu Giuseppe, ved. di Genini Antonio, dom.to a Crevola d'Assola (Novara)	Genini *Carlo Giuseppe detto Giuseppe* fu Antonio, minore ecc. come contro
»	180854	1250 —	*Vito Rocco* fu Antonio, domiciliato a New York	*Leone Vito Rocco* fu Antonio, dom.to a New-York
»	73112	435 —	*Poli* Ginevra fu Albano, nubile, dom.ta a Los Angeles (California - America)	*Pola* Ginevra fu Albano, nubile, ecc. come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 2 dicembre 1922.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimenti di ricevute (2ª *pubblicazione*). (El. n. 16).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 477 — Data della ricevuta: 20 aprile 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pisa — Intestazione della ricevuta: Burlacchini Livio fu Ferdinando — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 129 — Consolidato 3 0[0 — Decorrenza 1° ottobre 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 497 — Data della ricevuta: 29 luglio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: D'Angelo Gennaro fu Aniello — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Ammontare della rendita L. 310 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1922.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 2 dicembre 1922

Il direttore generale
GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
5 0/0 vecchio	1104335 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Galletta Antonia ed Ermelinda, nubili, Rosa moglie di Alfredo Palazzi, Francesco e Clorinda, minore, sotto la patria potestà della madre Lettera Marotta Maria, ved. Galletta, tutti eredi indivisi del padre loro Felice, dom. in Napoli . . . . L. Per l'usufrutto: Lettera Marotta Maria fu Francesco, ved. di Felice Galletta, dom. a Napoli.	600 —
3,50 0/0	770246	Matteucci Giacinto fu Lamberto, dom. a Pavia. Vincolata . . »	21 —
»	770247	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . »	7 —
»	770248	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . »	10 50
Cons. 5 0/0	257389	Opera Pia Albergo generale dei poveri fondato da monsignor Salvatore Ventimiglia in Catania . . . . »	1000 —
»	154871	Bertone Andrea fu Chiaffredo, minore, sotto la patria potestà della madre Priotti Catterina di Michele, ved. di Bertone Chiaffredo, dom. a Cavour (Torino) . . . . »	15 —
»	154872	Bertone Pi ro fu Chiaffredo, minore, ecc., come la precedente. . . . . »	15 —
»	154873	Bertone Giovanni fu Chiaffredo, minore, ecc., come la precedente. . . . . »	15 —
3,50 0/0	759093	Brunetto Filiberto-Costantino fu Giov. Antonio, dom. a Demonte (Cuneo) . . . . »	7 —
»	634490	Alfano Rosina, Angelina ed Antonio di Vincenzo, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo, e figli nascituri di detto Alfano Vincenzo . . . . »	24 50
»	70°100 Certificato di proprietà e di usufrutto	Per la proprietà: Di Bartolo Concetta fu Giuseppe, moglie di Anelli Giovanni, dom. a Palermo. . . . . » Per l'usufrutto: Cappadona Rosaria fu Francesco, nubile.	52 50
Cons. 5 0/0	117621	Piraino Francesco fu Michelangelo, dom. in Castelbuono (Palermo) . . . . »	540 —
»	181121	Garaio Nicolò di Nichele, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo. . . . . »	15 —
»	209207	Lauricella Antonina di Litterio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo . . . . »	75 —
3,50 0/0	80408	Cantore Domenico fu Martino, dom. a Mocchie (Susa). Vincolata . . . . »	42 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0/0	179536	Intestata come la precedente, dom. a Mocchie (Torino). Vincolata . . . . . L.	28 —
Cons. 5 0/0	95213 Certificato di proprietà e di usufrutto	Per la proprietà: Gambino Gioacchino fu Francesco, dom. a Palermo . . . . . » Per l'usufrutto: Gambino Giuseppina fu Francesco	750 —
Cons. 5 0/0 Vecchio	1059593 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Cappio-Baccanetto Maria fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre Biola Maria, dom. in Strona (Novara) . . . . . » Per l'usufrutto: Biola Maria fu Domenico, ved. di Cappio-Baccanetto Pietro	55 —
3,50 0/0	637737	Smorto Elvira di Salvatore moglie di Scopelliti Diego, dom. a Reggio Calabria. Vincolata . . . . . »	133 —
»	649979	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . . »	3 50
»	783102 Certificato di proprietà e di usufrutto	Per la proprietà: Di Bartolo Luisa fu Giuseppe, moglie di Pagano Rizzo Giuseppe, dom. in Palermo . . . . . » Per l'usufrutto: Cappadona Rosario fu Francesco.	52 50
Cons. 5 0/0	19289 Polizza comb.	Filippello Pietro di Giovanni, dom. a Torino . . . . . »	20 —
3,50 0/0	582960	Laureri Olimpia fu Gerolamo, vedova di Lorenzo Stalla, domiciliato a Siellanello (Genova). Vincolata . . . . . »	35 —
»	524838	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . . »	17 50
»	654529	Intestata come la precedente, Libera. . . . . »	3 50
Cons. 5 0/0	31241	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . . »	75 —
»	268426	Parrocchia di Santa Maria del Pozzo in Nemi (Roma) . . . »	25 —
»	264142	Confraternita del SS. Sacramento di Nemi (Roma). . . . . »	45 —
»	8465 Polizza comb	Caruso Annibale di Domenico, dom. a Roccagloriosa (Salerno). Vincolata . . . . . »	20 —
3 50 0/0	408104 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Di Nota Lucia e Donato fu Domenicantonio, minore, sotto la patria potestà della madre Di Litta Crescenza fu Giuseppe ved. di Di Nota Domenicantonio, domic. a Colle San Magno (Caserta) . . . . . » Per l'usufrutto: Di Litta Crescenza fu Giuseppe, ved Di Nota, dom. a Colle San Magno (Caserta).	21 —
»	408305	Intestata come alla proprietà precedente . . . . . »	59 50
Cons. 5 0/0	2394	Pasqualigo Costanza fu Marcantonio, nubile, dom. a Lonigo (Vicenza) . . . . . »	1250 —
»		Massei Lida fu Marino, moglie di D'Angelo Michele di Luigi, dom. a Torremaggiore (Foggia). Vincolata . . . . . »	1350 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 0[0	41170 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Anfossi Raffaelina fu Andrea, minore, sotto la patria potestà della madre signora Rambaud Angela di Casimiro, ved. di Andrea Anfossi, dom. in Taggia (Porto Maurizio) . . . . L. Per l'usufrutto: Congiuntamente a Giuseppina Pizzo fu Antonio, moglie di Anfossi Vincenzo ed a Modestina Pizzo fu Antonio	55 —
»	181591	Panzeca Marianna fu Rosario, moglie di Macaluso Mariano, dom. a Caccamo (Palermo). Vincolata . . . . »	165 —
3 50 0[0	31354	Beneficio della Chiesa di San Lorenzo Martire in Cerisano (Cosenza), amministrato dal parroco protempore . . . . . »	21 —
3 0[0	45342	Chiesa Cattedrale di San Cassiano d'Imola (Bologna) . . . . »	3 —
3 50 0[0	7341	Intestata come la precedente. . . . . »	7 —
»	82333	Intestata come la precedente . . . . »	17 50
»	147844	Intestata come la precedente . . . . »	35 —
»	166950	Beneficio Parrocchiale di San Cassiano nella Cattedrale di Imola (Bologna) . . . . »	329 —
»	198425	Eredità Canti amministrata dal Parroco protempore della Chiesa Parrocchiale di San Cassiano di Imola (Bologna) »	10 50
»	199252	Chiesa Parrocchiale e Sagrestia di San Cassiano d'Imola (Bologna) . . . . »	63 —
»	213889	Chiesa Cattedrale e Sagrestia di San Cassiano di Imola (Bologna) . . . . »	66 50
»	252023	Parrocchia di San Cassiano in Imola (Bologna) . . . . »	21 —
»	254777	Chiesa Parrocchiale di San Cassiano nella Cattedrale di Imola (Bologna) . . . . »	196 —
»	254802	Parrocchia di San Cassiano nella cattedrale d'Imola (Bologna) . . . . »	24 50
Cons. 5 0[0	41313	Prebenda Parrocchiale di San Cassiano di Imola (Bologna) . »	15 —
»	191876	Intestata come la precedente . . . . »	25 —
»	191877	Pio Legato Rusconi eretto nella Chiesa cattedrale di San Cassiano d'Imola (Bologna) . . . . »	80 —
»	227848	Chiesa e Sagrestia di San Cassiano in Imola (Bologna) . . . »	145 —
3,50 0[0	580475 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Cota Michele fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Castellano Caterina fu Francesco, dom. a Napoli . . . . » Per l'usufrutto: Castellano Caterina fu Francesco, ved. di Giuseppe Cota.	77 —

Roma, 31 luglio 1922.

Il direttore generale: **GARBAZZI**

(Elenco n. 15).

3ª Pubblicazione.

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0[0	587549	122 50	Rivera Giovannina, Giacomo, Ubaldo ed Adelina di Alessandro, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Tricase (Lecce)	Rivera Giovannina, Giacomo, Ubaldo ed Adelina *gli ultimi tre* minori, sotto la patria potestà del padre, dom. come contro
Consolidato 5 0[0	266586	600 —	Onesti Amalia fu Carlo, nubile dom. a Lavello (Potenza), vincolata di usufrutto	Onesti Amalia fu Carlo *moglie di Mazzi Giuseppe*, dom. come contro
»	210702	1000 —	Sansò *Gaetano* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Accogli Addolcrata, ved. Sansò, dom. a Minervino di Lecce (Lecce)	Sansò *Enrico-Gaetano detto semplicemente Enrico o Gaetano* fu Giuseppe, minore ecc. come contro
3,50 0[0	783360	280 —	Ambrosini *Maria-Elvira* fu Giovanni Battista, minore sotto la patria potestà della madre Lentini Carmela fu Antonio vedova di Ambrosini Giovanni Battista, domiciliata in Favara (Girgenti). Vincolata	Ambrosini *Eugenia-Elvira* fu Giovanni Battista, minore, ecc., come contro
Consolidato 5 0[0	200107	60 —	Roma *Antonio* fu Angelo, dom. in Ostuni (Lecce)	Roma *Giuseppe* fu Angelo, *minore, sotto la patria potestà della madre Salicati Maria fu Giuseppe vedova in prime nozze di Roma Angelo* ed in seconde nozze di Lococciolo Giovanni, dom. in Ostuni (Lecce)
»	126346	85 —	*Cariato* Antonina fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Palumbo Antonina ved. di *Cariato* Francesco, dom. in Termini Imerese (Palermo)	*Carioto* Antonina, ecc, come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 18 novembre 1922.

Il direttore generale: **GARBAZZI.**

BANCO DI SICILIA

Situazione sommaria al 20 novembre 1922.

Cassa		**165.657.000**
Portafoglio s/piazze italiane		**253.680.000**
Anticipazioni ordinarie		**125.713.000**
Fondi all'estero	Portafoglio	**13.795.000**
	conti correnti	**15.610.000**
Circolazione	p/c/ del commercio	**241.163.000**
	p c/ dello Stato	**448.339.030**
Debiti a vista		**128.340.000**
Depositi in c/c fruttifero		**96.145.000**
Depositi della Cassa di risparmio del Banco		**392.328.000**
Rapporto della riserva metallica alla circolazione		**26,53 %**

CONCORSI

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Visto il regolamento per il personale scientifico degli osservatori astronomici, approvato con R. D. 23 aprile 1911, n. 384;

Visto il R. D. L. 17 agosto 1919, n. 1706 ed il R. D. 13 maggio 1920, n. 842;

DECRETA:

È aperto un concorso per titoli a 6 posti di astronomo nei RR. Osservatori astronomici, con l'annuo stipendio di L. 7000.

Al concorso potranno essere ammessi tutti gli astronomi aggiunti in attività di servizio e gli assistenti di osservatori astronomici che sono in servizio da almeno due anni solari.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore) la loro domanda, in carta bollata da L. 2,30, non più tardi del 31 gennaio 1923, insieme con i loro titoli e le loro pubblicazioni a stampa in cinque esemplari e con un elenco ed una esposizione, in carta libera, della propria attività scientifica.

La domanda dovrà contenere la dichiarazione che, in caso di nomina, il concorrente è disposto a raggiungere qualsiasi residenza.

A parità di merito, è titolo di preferenza l'anzianità di servizio effettivo prestato nell'ufficio di astronomo aggiunto.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il giorno stabilito, nè saranno accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parte di esse, o qualunque altro documento.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 10 ottobre 1922

Il ministro
ANILE.

Direttore: DARIO PERUZY. — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, *gerente*.